



Oggi, 28 aprile 2009, a Venezia, presso la sede della Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e veterinaria

L'Assessore alle Politiche Sanitarie
Ing. Sandro Sandri

Per le Organizzazioni Sindacali:

ANAAO-ASSOMED

CGIL MEDICI

CIMO ASMD

CIVEMP

FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME



FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA
UIL

FESMED

UMSPED

Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l'applicazione dell'articolo 55, comma 2 del CCNL 8.06.2000, integrato dall'articolo 14, comma 6 del CCNL 3.11.2005 e per l'incremento dei fondi di risultato per gli anni 2006 e 2007 da parte delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 confermato, da ultimo, dall'articolo 26, comma 3 del CCNL 17 ottobre 2008.

A) Applicazione articolo 55, comma 2 del CCCNL 8.06.2000, integrato dall'articolo 14, comma 6 del CCNL 3 novembre 2005

La parti confermano fino al 31 dicembre 2011 la vigente disciplina regionale sulla materia in epigrafe.

B) Applicazione articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8.06.2000, confermato dall'articolo 27, comma 3 del CCNL 17 ottobre 2008



Le parti

prendono atto che:

- l'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 prevede l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato sulla base del consuntivo 1997, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi qualitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l'articolo 27, comma 3, del CCNL 17 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006-2009. biennio economico 2006-2007, conferma, tra le altre, la clausola contrattuale anzidetta per il medesimo biennio;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con note prot. n. 256 del 21 dicembre 2007 e prot. n. 505 del 10 dicembre 2008 ha comunicato che il tavolo di verifica degli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ai fini dell'accesso all'integrazione del finanziamento per il Servizio Sanitario nazionale, rispettivamente per l'anno 2006 e per l'anno 2007, ha preso atto che la Regione del Veneto è risultata adempiente;
- per l'anno 2006 la Regione del Veneto con D.G.R. n. 833 dell'8. aprile 2008 ha espresso parere di congruità sui bilanci di esercizio delle aziende sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 55/94;
- è in corso di predisposizione la deliberazione della Giunta Regionale che esprimerà parere di congruità sui bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto, relativamente all'anno 2007;
- nell'anno 2006 sono proseguite le azioni previste nei piani di rientro elaborati dalle aziende ULSS e Ospedaliere così come previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 – art. 6, basati sulla metodologia degli indicatori di cui alla D.G.R. n. 825 del 28.03.2007;




- per l'anno 2007 le aziende che non hanno realizzato il pareggio di bilancio o l'utile di esercizio dovranno adottare piani per il rientro dalle perdite secondo disposizioni dell'amministrazione regionale;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'ARPAV risultano aver conseguito utili di esercizio/avanzi amministrazione per ciascun anno del biennio 2006-2007;
- con protocollo stipulato dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS della dirigenza Medica e Veterinaria in data 1 giugno 2006, approvato con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006, è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 limitatamente al biennio economico 2004-2005, in applicazione dell'art. 56, comma 2 del CCNL 3 novembre 2005.







convengono che

1. le aziende ed enti del SSR, nel rispetto del citato articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 e di quanto sopra indicato, incrementano i fondi di risultato della Dirigenza Medica e Veterinaria, per l'anno 2006, nella misura dello 0,7% del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi; l'incremento dei fondi è subordinato ad incrementi quali-quantitativi dell'attività dei dipendenti. In particolare, analogamente a quanto previsto nel citato protocollo del 1 giugno 2006, l'utilizzo delle risorse va collegato a concreti obiettivi che contengano apprezzabili e misurabili riduzioni dei costi e/o miglioramento dei servizi, ad azioni di riordino organizzativo del lavoro finalizzate a consentirne una maggiore flessibilità nel contesto delle azioni attivate di governo della spesa a livello locale e regionale.

Le Aziende dovranno continuare ad individuare:

- azioni specifiche rispetto all'erogazione delle prestazioni e ad un più efficiente utilizzo delle strutture e delle tecnologie nonché ad implementare i processi di informatizzazione;


Tel. 041 2793433
3434
Fax 041 2793513

     
Direzione Risorse Umane e Formazione Servizio Socio Sanitario Regionale
e-mail: sanita.risorseumane@regione.veneto.it



- piani operativi collegati ad un più efficace intervento organizzativo in aree di sofferenza;
- azioni di attivazione/potenziamento a livello aziendale o interaziendale di strutture o gruppi-lavoro per interazioni gestionali a livello di area vasta.

Il controllo e le valutazioni sulla congruenza dei progetti e le verifiche formali sul corretto utilizzo dei fondi saranno svolti dagli organismi aziendali deputati: Nucleo di Valutazione/Servizio Controllo Interno (o organismi equivalenti diversamente denominati) e Collegio Sindacale.

2. le aziende ed enti del SSR che nell'anno 2007 hanno realizzato il pareggio di bilancio o l'utile di esercizio potranno altresì incrementare i fondi di risultato per lo stesso anno, sempre nella misura dello 0,7% del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi, alle condizioni indicate al punto 1, successivamente all'adozione della deliberazione regionale di approvazione del presente protocollo e della deliberazione regionale che esprimerà il parere di congruità sul bilancio di esercizio 2007 (per le aziende ULSS e Ospedaliere e per lo IOV);

Le aziende che, invece, non hanno realizzato il pareggio di bilancio o l'utile nell'esercizio 2007 dovranno adottare piani per il rientro dalle perdite secondo le disposizioni dell'amministrazione regionale; tali aziende potranno disporre l'incremento del fondo di risultato per l'anno 2007 nella misura sopra indicata, alle condizioni di cui al punto 1 dopo la valutazione regionale dei piani di rientro di cui sopra e comunque entro il 2009;

3. le determinazioni aziendali applicative di quanto sopra convenuto dovranno essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa, secondo le disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2, lett. B), primo alinea del CCNL 3 novembre 2005, confermato dall'articolo 3 del CCNL 17 ottobre 2008.